



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

Copia di Deliberazione della Giunta Comunale

<p>N. 29 del Reg. Data 03/03/2015</p>	<p>OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA QUESTO COMUNE E LA SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI MESSINA PER IL DEPOSITO TEMPORANEO DEI REPERTI ARCHEOLOGICI PROVENIENTI DALL'AREA ARCHEOLOGICA DELL'ANTICA APOLLONIA.</p>
---	---

L'anno **duemilaquindici** il giorno **tre** del mese di **marzo** alle ore **13,00** nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata, con appositi avvisi, la Giunta Comunale, si è riunita in presenza dei Sigg.:

	Amministratore	Carica	Presenze
1	FULIA Dr. FRANCESCO	Sindaco	SI
2	CARROCCETTO Dr. CIRO	Vice Sindaco	NO
3	GHITTI D.ssa MERY	Assessore	SI
4	CARDALI FORTUNATA	Assessore	NO
5	MAZZULLO Dr. CIRINO	Assessore	SI

Presenti 3
Assenti 2

Partecipa il Segretario Comunale, a scavalco, Dott.ssa Stancampiano Carmela
 Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepita con la L.R. 11.12.1991, n. 48;
 Vista la L.R. 3 dicembre 1991, n. 44;
 Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8 giugno 1990, n. 142, come recepito con l'art. 1, comma 1, lett. i della L.R. n. 48/1991, come modificato con l'art. 12 della L.R. n. 30/2000:
 Il responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere:
 Favorevole

VISTA la proposta di deliberazione che viene allegata alla presente in parte integrante e sostanziale;

RITENUTA la stessa, così come formulata, meritevole di approvazione;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTE le LL.RR. nn.44/91, 7/92, 26/93, 32/94, 23/97, 23/28 e 30/2000

VISTO l'O.A.EE.LL. vigenti in Sicilia, come integrato con la L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;

Con voti unanimi favorevoli espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare, così come formulata, l'allegata proposta di deliberazione intendendosi qui integralmente trascritto, ad ogni effetto di legge, il relativo dispositivo;
- Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, stante l'urgenza, ai sensi del 2 comma dell'articolo 12 della Legge regionale n. 44/91.

IL SINDACO
F.to Dott. Francesco Fulia

L'ASSESSORE ANZIANO
F.to Dott. Cirino Mazzullo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44:

- E' stata pubblicata all'Albo pretorio on-line istituito sul sito informatico istituzionale dell'Ente (art. 32 legge n. 69/2009 e art. 12 L.R. n. 5/2011) il giorno _____ per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art.11, comma 1):

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione, in applicazione della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, è stata pubblicata all'Albo pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art.11:

E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 03/03/2015

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991);
- ☑ Dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, L.R. n. 44/1991;

Dalla Residenza Municipale, li 03/03/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Stancampiano Carmela

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Dalla Residenza Municipale li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO
PROVINCIA DI MESSINA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO	Approvazione schema di convenzione tra questo Comune e la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina per il deposito temporaneo dei reperti archeologici provenienti dall'area archeologica dell'antica Apollonia.
----------------	--

APPROVATA CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 29 DEL 03-03-2015

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

Premesso che occorre procedere al rinnovo della convenzione per il deposito temporaneo dei reperti archeologici provenienti dall'area archeologica dell'antica Apollonia, esposti presso l'ex Municipio di Via Saverio Latteri di questo Comune, scaduta in data 8.07.2013;

Vista la nota della Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina, Prot. n. 5424 del 10.09.2014, con la quale viene rinnovata la disponibilità a collaborare con questo Comune, ai fini della valorizzazione del nostro territorio, previa sottoscrizione di apposita convenzione, a patto che sia stata accesa polizza assicurativa sui reperti, giusta art. 1 dello schema di convenzione e verifica e riparazione del sistema di allarme, presupposti imprescindibili per il mantenimento dell'esposizione;

Dato atto che con determinazione n. 176 del 18.12.2014 è stata rinnovata la polizza assicurativa de qua ed acquisita la certificazione di conformità dell'impianto di video sorveglianza dal quale si rileva che una telecamera è stata posizionata allo scopo di monitorare l'area attorno all'ex Palazzo Municipale, laddove saranno esposti i reperti rinvenuti nel sito archeologico del Monte Vecchio, dove fiorì l'antica Città di Apollonia;


Visto lo schema di convenzione da stipulare tra la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina ed il Comune di San Fratello che si compone di n. 16 articoli e ritenuto di doverlo approvare;

Visto l'Ordinamento Amministrativo Enti Locali, vigente in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

SI PROPONE CHE LA GIUNTA COMUNALE DELIBERI

- A)- Approvare, per i motivi espressi in premessa, lo schema di convenzione tra il Comune di San Fratello e la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina per il deposito temporaneo dei reperti archeologici provenienti dall'area archeologica dell'antica Apollonia, esposti presso l'ex Municipio di Via Saverio Latteri di questo Comune, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale.
- B)- Autorizzare il Sindaco ed il Responsabile dell'Area Amministrativa a sottoscrivere la predetta convenzione.
- C)- Rendere la presente immediatamente eseguibile, stante la necessità di provvedere.

San Fratello, li 3.03.2015

IL PROPONENTE


SERVIZIO ECONOMICO – FINANZIARIO

Il sottoscritto responsabile del servizio economico – finanziario, a norma dell'art. 1 della L.R. 11.12.1991, n. 48 ed in ordine alla proposta di deliberazione che precede

ATTESTA

La copertura finanziaria della spesa con imputazione della stessa all'intervento in conto competenza/residui del bilancio corrente esercizio indicato nella proposta di deliberazione succitata.

San Fratello, li _____

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Ai sensi dell'art.1, comma 1, lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, sulla proposta di deliberazione che precede i sottoscritti esprimono i seguenti pareri:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO

per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere _____

Data 3/03/2015

favorevole

Il Responsabile
Salerno

Il RESPONSABILE DI RAGIONERIA

per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere _____

Data _____

Il Responsabile



Regione Siciliana

**ASSESSORATO BENI CULTURALI E E DELL'IDENTITA' SICILIANA
SOPRINTENDENZA BENI CULTURALI E AMBIENTALI DI MESSINA**

COMUNE DI SAN FRATELLO (ME)

Convenzione per deposito di reperti archeologici

Prot. n. _____ del _____

Convenzione per il rinnovo del deposito temporaneo di reperti provenienti dall'area archeologica dell'antica Apollonia all'interno dei locali dell'ex Municipio sito in via Saverio Latteri a San Fratello (ME).

L'anno **duemilaquindici** il giorno _____ del mese di _____ nella sede della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, sono presenti:

1. il **Dott. Fulia Francesco**, nato a San Fratello (ME) il 30/07/1964 e residente in San Fratello in via Ricca Salerno n. 152, codice fiscale FLUFNC64L30H850W, per la sua carica di Sindaco ricoperta presso il Comune di San Fratello, che dichiara di intervenire nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Ente che rappresenta, codice fiscale 84000410831, da una parte;
2. l' **Arch. Scimone Rocco Giovanni**, nato a Messina il 27/05/1951, che interviene nel presente atto nella qualità di Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Messina, giusto D.D.G. n.6188 del 24/10/2013, codice fiscale 80012000826, dall'altra parte;
3. la **Dott.ssa Salerno Maria Teresa**, nata a S. Agata Militello (ME) il 19/09/1955 e residente a San Fratello in via Solferino n. 4, codice fiscale SLRMTR55P59I199D, per la sua carica di Responsabile Area Amministrativa del Comune di San Fratello e in qualità di Responsabile Consegnatario dei reperti archeologici in esposizione, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse esclusivo dell'Amministrazione Comunale.

PREMESSO

- che la stessa Soprintendenza in data 09 maggio 2005 (prot. n. 2182 del 10/05/2005) - sulla base della Convenzione stipulata in data 15/07/2002 tra gli enti interessati, che prevedeva all'art. 4 la custodia di reperti archeologici da parte del Comune di San Fratello in caso di esposizioni - ha consegnato in deposito temporaneo al Comune di San Fratello per la durata di anni cinque n. 57 (cinquantasette) reperti archeologici di età ellenistico-romana e medievale e n. 20 (venti) monete di bronzo, provenienti dagli scavi condotti con progetto P.O.R. Sicilia 2000-2006 nell'area dell'antica Apollonia in località Monte Vecchio di San Fratello (come da elenco e foto allegati: All.A);
- che detti materiali, di grande interesse storico-archeologico, sono stati destinati all'esposizione "Il sito urbano dell'antica Apollonia" tenuta dal 1 settembre al 30 novembre 2005 in una sala all'interno del Palazzo Municipale di San Fratello; in tale occasione i reperti sono stati assicurati con la formula del tipo "da chiodo a chiodo" per un importo complessivo pari ad € 28.700,00;
- che il prestito temporaneo su indicato è stato concesso nelle more della stesura della Convenzione qui in rinnovo, ad integrazione della precedente Convenzione su nominata, come da disposizione del Superiore Assessorato datata al 10/08/2005 (prot. 5397);
- che in data 3/12/2007 (prot. 12218) il Comune di San Fratello, nella persona del suo legale rappresentante, ha richiesto alla Soprintendenza di Messina l'autorizzazione allo spostamento dei

reperti archeologici su indicati dal Palazzo Municipale alla nuova sede dell'ex Municipio di via Saverio Latteri, all'interno di n.1 locale adeguatamente posto a norma per quanto attiene ai sistemi di sicurezza (ovvero porta blindata ed impianto di allarme collegato alla locale stazione dei Carabinieri) (come da pianta e foto allegate: All. B);

- che con nota prot. n. 22713 del 05/03/2008 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale BB.CC.AA e P.I. di Palermo e con delibera di Giunta n. 141 del 05/06/2008 del Comune di San Fratello viene data approvazione alla stipula della Convenzione qui in rinnovo, firmata in data 08/07/2008, prot. n. 4618, per la durata di anni cinque;

- che con nota prot. n. 4132 del 29/01/2014 del Dirigente Generale del Dipartimento BB.CC. E I.S., e con delibera di Giunta n. del del Comune di San Fratello viene data approvazione alla stipula della presente Convenzione.

Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

Il Comune di San Fratello, nelle persone del Sindaco dott. Fulia Francesco e del Responsabile Consegretario designato Dott.ssa Salerno Maria Teresa, si impegna a conservare e custodire con la massima diligenza i reperti archeologici, tutelati dal D. L.vo 42/2004, concessi in deposito temporaneo dalla Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e a non destinarli ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente atto. L'elenco dei reperti, qui allegato, costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e rimane in possesso delle parti. L'Amministrazione Comunale si impegna a rinnovare annualmente la polizza assicurativa sui reperti esposti, secondo la formula e la cifra indicata in premessa, che copre contro furto, incendio e responsabilità civile rischi diversi, provvedendo altresì a trasmettere copia della polizza e dei relativi rinnovi alla Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina.

Articolo 2

La Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Messina, e per essa l'Unità Operativa 5 - Sezione per i Beni Archeologici, in quanto organo a cui compete istituzionalmente la tutela e la valorizzazione dei Beni archeologici, cura la direzione tecnico-scientifica dell'esposizione, tramite il Dirigente Responsabile dell'U.O. 5.

Articolo 3

Il Comune dovrà garantire l'apertura del palazzo espositivo, con servizio di custodia che prevede l'impiego di n. 3 dipendenti comunali, secondo modalità ed orari che saranno trasmessi in seguito e concordati con la suddetta Soprintendenza, comunicando alla stessa ogni eventuale modifica. E' riconosciuta al Comune autonomia di decisione circa la gratuità o meno di un biglietto di ingresso all'esposizione, la cui istituzione dovrà essere concordata con la Soprintendenza e valutata ai sensi delle normative vigenti in materia (D.Lgs. 42/2004 art. 110).

Articolo 4

La Soprintendenza BB.CC.AA. di Messina si riserva la possibilità - previ accordi con l'Amministrazione Comunale e a seguito di giusta autorizzazione del Superiore Assessorato - di rimodulare in qualsiasi momento l'allestimento dei reperti archeologici ai fini di una sempre migliore fruizione. Qualora la collezione attuale venisse incrementata con nuovi reperti, questi verranno descritti in nuovi elenchi appositamente predisposti e soggetti a nuova autorizzazione.

Articolo 5

La durata della Convenzione viene fissata in anni 5 (cinque) decorrenti dalla stipula. Le parti hanno facoltà di recesso per motivi istituzionali per inosservanza della vigente normativa, a seguito di reiterate e notificate inadempienze agli obblighi assunti con la presente convenzione. La presente

Convenzione potrà, a scadenza e previa autorizzazioni ed approvazioni di rito, essere soggetta a rinnovo.

Articolo 6

Si attestano esclusivamente alla Soprintendenza di Messina il rilascio, secondo quanto previsto dalle normative vigenti (D.Lgs. 42/2004 art. 110), di permessi per riprese fotografiche, cinematografiche e televisive, nonché di permessi per studio, pubblicazione, catalogazione dei reperti e delle strutture di interesse archeologico. Ugualmente, eventuali spostamenti di materiali per fini espositivi e di studio dovranno essere autorizzati dalla Soprintendenza.

Articolo 7

Si attesta a questa Soprintendenza ogni competenza di tutela e valorizzazione. Del pari sono competenza della stessa Amministrazione tutte le iniziative in tema di promozione e valorizzazione dei reperti archeologici (allestimento mostre, concessione di prestiti, ampliamento dell'esposizione, spostamento dei reperti a qualsiasi titolo, restauro).

Il Comune si farà carico delle spese riguardanti l'allestimento e la stampa di materiale di carattere didattico-divulgativo, in stretta collaborazione con l' U.O. 5 della Soprintendenza, che fornirà i testi scientifici.

Articolo 8

Sia le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria della sede espositiva che quelle relative alla sua conduzione (quali energia elettrica, telefono, antifurto, riparazione vetrine espositive, etc.) sono a carico del Comune di San Fratello.

Articolo 9

Il Comune di San Fratello è responsabile dell'integrità e della sicurezza dei reperti fino a quando sarà valida la presente Convenzione. A tale scopo curerà che la sala espositiva sia sempre in condizioni di adeguata sicurezza, garantita da sistemi passivi e attivi che dovranno coprire gli spazi interni e gli annessi. Dei sistemi di allarme dovrà essere verificato il costante buon funzionamento. Inoltre, agli stessi potranno essere apportate modifiche che si renderanno necessarie in ordine ad eventuali adeguamenti tecnici, mutate condizioni di sicurezza dei reperti o modifiche dell'esposizione.

Il Comune sarà considerato responsabile in ordine ad eventuali ammanchi e/o danneggiamenti riguardanti tutti i reperti archeologici custoditi.

Articolo 10

Il comune si impegna a garantire un costante e adeguato livello di manutenzione e pulizia della sala espositiva, delle vetrine e dell'apparato didattico.

La pulizia periodica interna delle vetrine e la spolveratura dei reperti dovrà essere effettuata con fondi del Comune ed eseguita sotto la vigilanza del personale della Soprintendenza.

Articolo 11

Le chiavi della porta di accesso alla sala espositiva dei reperti archeologici saranno in tre copie: una copia verrà consegnata alla Soprintendenza, un'altra sarà tenuta dal Responsabile di cui all'art. 1 della presente convenzione, una terza copia (da utilizzare per motivi di grave urgenza o in caso di smarrimento delle altre copie) sarà depositata presso la locale stazione dei Carabinieri. Le chiavi delle vetrine saranno tenute esclusivamente dalla Soprintendenza di Messina.

Articolo 12

Al fine di garantire l'ordinaria fruizione della saletta espositiva, ovvero apertura e chiusura, il Responsabile Consegdatario potrà affidare le chiavi di ingresso ai locali ad un incaricato del Comune, il cui nominativo dovrà essere segnalato alla Soprintendenza.

Articolo 13

L'eventuale presenza di soggetti esterni, afferenti a Istituzioni o Associazioni diverse da quelle rappresentate nella presente Convenzione, dovrà essere valutata caso per caso preventivamente e di comune accordo tra le parti per quanto riguarda i termini della partecipazione alla gestione e valorizzazione dei beni esposti.

Articolo 14

Ogni eventuale variazione della presente Convenzione che intervenga successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, deve essere concordata tra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Articolo 15

La Soprintendenza di Messina e il Comune di San Fratello concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dall'interpretazione del presente atto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, qualsiasi controversia in ordine all'esecuzione dell'atto stesso sarà risolta mediante ricorso alla giurisdizione ordinaria.

Articolo 16

La presente Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso, con spese a carico della parte richiedente. Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si fa rinvio alle norme del Codice Civile.

La presente Convenzione previa lettura è sottoscritta dalle parti in segno di conferma ed approvazione.

Il Sindaco
Dott. Francesco Fulia

Il Soprintendente
Arch. Rocco G. Scimone

Il Responsabile Area Amministrativa
Dott.ssa Maria Teresa Salerno